



# **COMUNE DI ULA TIRSO**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

TEL 0783 61000 — FAX 0783 61207

## **ORDINANZA N. 16/2019**

**IL SINDACO**

**Prot. 3662 del 24/10/2019**

- Dato atto che l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs n° 267/2000 stabilisce che il sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed, in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adottati le ordinanze contingibili ed urgenti necessarie a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- Visto il D.Lgs 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti ed in particolare la Parte IV- norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- Visto l'art. 192 del suddetto decreto, che, in via generale, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee e prevede che, in caso di violazione del divieto, il sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre il ripristino dello stato dei luoghi;
- Vista la segnalazione a cura del corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano- stazione di Neoneli recante "segnalazione rifiuti abbandonati in loc. Perdabba- ponte vecchia diga sul Tirso- agro di Ula Tirso";
- Vista la nota prot. 2759 del 06/08/2019, con la quale l'Ufficio tecnico comunale comunicava come, dagli atti depositati presso gli uffici comunali, sia possibile desumere la proprietà e titolarità di diritti reali sugli immobili interessati dall'abbandono di rifiuti in capo al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese con sede in Oristano nella Via Cagliari, 170, il quale veniva contestualmente invitato ad avviare con la massima urgenza le operazioni di pulizia e smaltimento dei rifiuti;
- Vista la comunicazione del consorzio di Bonifica dell'oristanese, recante prot. 9964 del 03/10/2019, con la quale il consorzio informava il comune di Ula Tirso e, per conoscenza, l'Ente Acque della Sardegna che le aree in oggetto non sono più nella sua disponibilità dal 2008, data in cui sono transitate ad Enas;
- Visto il protocollo Enas 20196 del 15/10/2019 con il quale l'Ente Acque rileva l'assenza di titolarità da parte sua sul sito di giacenza;
- Vista la nota prot. 3578 del 16/10/2019 con la quale l'ufficio tecnico comunale comunica al consorzio di bonifica che l'operazione di rimozione dei rifiuti non è più differibile al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica;

- Vista la nota prot. 3658 del 24/10/2019 recante la preventiva comunicazione ex art. 7 della L. 241/1990, i contatti telefonici intercorsi in più occasioni e le comunicazioni inviate tramite posta certificata che preludono l'avvio del procedimento;
- Considerato che dall'esame dell'atto di cessione volontaria in data 18/05/1999 (protocollo 9382, trascrizione in atti dal 30/03/2000 repertorio n° 29288) il consorzio di bonifica risulta titolare di diritti reali di godimento sull'area interessata dall'abbandono di rifiuti (NCT foglio 6 particelle 272 e 274) ed è quindi obbligato in solido con i soggetti che violano i commi 1 e 2 dell'art. 192 a provvedere alla rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi;
- Visto lo Statuto Comunale.
- Visti l'art. 192 del d.Lgs n° 152 del 03/04/2006 e il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;
- Visto il T.U. 267/2000.

Ritenuto opportuno provvedere in merito:

## ORDINA

per le motivazioni e relativamente alla violazione di cui in premessa, al consorzio di bonifica dell'Oristanese di provvedere, a sua cura e spese, entro il termine di sette giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati sul fondo di sua proprietà sito in località Perdabba ed identificato al NCT al foglio 6 particelle 272 e 274 ed al ripristino dei luoghi, con invito a comunicare a questo Ente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle apposite verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

## DISPONE

1. Che in caso di inottemperanza si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno al Consorzio di bonifica dell'Oristanese delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché verrà presentata denuncia alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 225 comma 3 del D.Lgs n°152/2006;
2. Che l'ufficio di polizia municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione dell'atto;
3. Che l'ordinanza venga immediatamente notificata al soggetto interessato;
4. Che copia dell'ordinanza venga inoltre trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
  - all'albo pretorio comunale;
  - al comando della stazione dei carabinieri di Busachi;
  - alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Oristano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna secondo le modalità previste dalla Legge.

Ula Tirso 24 ottobre 2019


 IL SINDACO  
 (Ovidio LOI)  
